



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 205 del 22/12/2009

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 novembre 2009, n. 2268

Recepimento D.P.C.M. - Dipartimento per lo Sviluppo e la Competitività del territorio 21 ottobre 2008
“Definizione delle tipologie dei servizi forniti dalle imprese turistiche nell’ambito dell’armonizzazione della classificazione alberghiera”. Atto di indirizzo.

L’Assessore al Turismo e Industria Alberghiera Dott.ssa Magda Terrevoli, sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario direttivo P.O., e confermata dal Dirigente ad interim del Servizio, riferisce quanto segue:

La legge regionale 11 febbraio 1999, n.11 “Disciplina delle strutture ricettive ex artt. 5, 6 e 10 della legge 17 maggio 1983, n. 217, delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione e delle associazioni senza scopo di lucro”, detta norme in materia di classificazione e di regolamentazione delle strutture ricettive individuate ex art. 6 e 10 della medesima legge n. 217 del 1983, successivamente abrogata dalla legge 29 marzo 2001, n. 135 “Riforma della legislazione nazionale del turismo”.

L’articolo 2 della suddetta legge regionale n. 11/99 rubricato “Delega alle Province” dispone:

al comma 1:

“Le funzioni amministrative relative alla classificazione delle strutture ricettive di cui alla presente legge, con esclusione di quelle espressamente riservate alla Regione, sono delegate alle Province”;

al comma 2:

“Le Province, nell’esercizio di funzioni delegate, osservano le direttive e gli atti di programmazione, indirizzo e coordinamento emanati dalla Giunta regionale”.

La legge n. 135/2001 di riforma della legislazione nazionale del turismo, al capo IV “Abrogazioni, disposizioni transitorie e finanziarie” - Articolo 11; comma 7 - dispone: “Fino alla data di entrata in vigore della disciplina regionale di adeguamento al documento contenente le linee guida di cui all’art. 2, comma 4, della presente legge si applica la disciplina riguardante le superfici e i volumi minimi delle camere d’albergo prevista dall’articolo 4 del regio decreto 24 maggio 1925, n. 1102, e successive modificazioni, e dalla lettera a) del comma 1 dell’articolo 7 del decreto - legge 29 marzo 1995, n. 203, come modificata dal comma 7 dell’articolo 16 della legge 7 agosto 1997, n. 266”.

In ordine alla classificazione delle strutture ricettive, il Comitato delle politiche turistiche, istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri il 28 luglio 2006, ha ritenuto opportuno, nella riunione del 30 maggio 2007, avviare il confronto con le Regioni per giungere ad una omogeneità degli standard

di classificazione a livello nazionale e successivo recepimento da parte delle Regioni e delle Province autonome.

Sulla base di tale decisione è stato istituito un apposito tavolo tecnico cui hanno fatto seguito riunioni di approfondimento tra i rappresentanti del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo, le Associazioni di categoria e i rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano.

Il predetto tavolo ha ritenuto di dover procedere all'identificazione di standard minimi nazionali dei servizi e delle dotazioni per la classificazione degli alberghi, lasciando alle Regioni, competenti per materia, l'individuazione e l'introduzione di ulteriori caratteristiche ritenute peculiari per il territorio di riferimento.

La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 18 settembre 2008 ha sancito l'intesa sullo schema di D.P.C.M. predisposto dal Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo, sulla base delle indicazioni del tavolo tecnico.

Le suddette indicazioni, redatte secondo criteri e metodologie pili rispondenti alla realtà e alle esigenze del mercato turistico, sono state impostate con l'obiettivo del miglioramento qualitativo delle strutture e dei servizi, superando imposizioni ed obblighi ritenuti ormai obsoleti.

In data 21/10/2008 il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega al Turismo ha firmato il Decreto avente ad oggetto: "Definizione delle tipologie dei servizi forniti dalle imprese turistiche nell'ambito dell'armonizzazione della classificazione alberghiera", pubblicato nella G.U. n. 34 dell'11/02/2009.

Si riporta di seguito il disposto normativo di cui all'art. 3:

comma. 1: "Gli standard minimi di cui al presente provvedimento sono definiti in relazione all'apertura di nuovi alberghi o alla ristrutturazione di quelli esistenti".

comma 2: "Per interventi di ristrutturazione si intendono quelli subordinati a permesso di costruire ai sensi dell'art. 10, comma 1 lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 06 giugno 2001".

comma 3: "Nel caso di incremento dei volumi, gli standard minimi di cui al presente provvedimento, si applicano unicamente ai nuovi volumi".

comma 4: "Gli standard minimi di cui al presente provvedimento non sono applicabili agli interventi di costruzione o ristrutturazione di alberghi per i quali, alla data di entrata in vigore dei provvedimenti regionali di recepimento, siano stati presentati agli uffici competenti i relativi progetti. Per gli alberghi già esistenti, per i quali è comunque escluso l'obbligo di adeguamento ai requisiti strutturali, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano potranno eventualmente disporre, di intesa con il Governo, nell'ambito delle iniziative di recepimento da adottare entro tre anni, motivate differenti modalità di disciplina e di adeguamento per specifiche strutture".

comma 5: "Limitatamente ai requisiti strutturali e dimensionali, ove fossero in contrasto con la migliore conservazione dei valori storico culturali degli edifici, non è obbligatoria l'adesione ai nuovi standard per gli alberghi da insediarsi o già insediati in edaci sottoposti a tutela e censiti dalle Soprintendenze come di interesse storico e/o monumentale o sottoposte ad altre forme di tutela ambientale o architettonica, per le quali si può derogare in funzione della loro integrale conservazione e preservazione".

L'art. 4 prevede che le Regioni, entro sei mesi dalla data di pubblicazione del D.P.C.M. del 21/10/2008, per gli alberghi di nuova costruzione e per quelli sottoposti a ristrutturazione di cui all'art. 3, emanino gli atti di recepimento degli standard minimi fissati con il decreto.

Tutto ciò premesso, si propone alla Giunta Regionale di recepire il richiamato D.P.C.M. del 21 ottobre 2008 “Definizione delle tipologie dei servizi forniti dalle imprese turistiche nell’ambito dell’armonizzazione della classificazione alberghiera (pubblicato nella G.U. n.34 dell’11/02/2009) e di approvare l’allegato prospetto con il quale vengono definiti gli standard minimi dei servizi e delle dotazioni per la classificazione degli alberghi”, in ambito regionale, quale atto di indirizzo alle Province nell’esercizio di funzioni delegate ex art. 2 della l.r. 11 febbraio 1999, n. 11

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. n. 28/2001 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Tutto ciò premesso e considerato l’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l’adozione del seguente atto finale di specifica competenza della Giunta Regionale, così come puntualmente definito dalla l.r. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K).

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore al Turismo e Industria Alberghiera;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

Per tutto quanto in premessa riportato e che qui si intende integralmente confermato:

1. di recepire il D.P.C.M. - Dipartimento per lo Sviluppo e la competitività del territorio 21 ottobre 2008 “Definizione delle tipologie dei servizi forniti dalle imprese turistiche nell’ambito dell’armonizzazione della classificazione alberghiera (pubblicato nella G.U. n. 34 dell’11/02/2009);
2. di approvare la presente deliberazione quale atto di indirizzo alle Province, ai sensi all’art. 2 comma 2 della l.r. n. 11/1999;
3. di approvare la definizione degli standard minimi dei servizi e delle dotazioni per la classificazione degli alberghi” nel territorio regionale come da prospetto allegato e parte integrante del presente provvedimento, quale atto di indirizzo alle Province ai sensi del comma 2 dell’art. 2 della l.r. n. 11/1999;
4. di notificare il presente provvedimento alle Province Pugliesi e cura del Servizio Turismo;
5. di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R. Puglia, nonché sul sito istituzionale della Regione Puglia e sul portale turistico www.viaggiareinpuglia.it

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Dott. Romano Donno Dott. Nichi Vendola